

N. R.G. 4 /2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4 /2021 promossa da:

(C.F. _____)

), con il patrocinio dell'avv. DELLA CASA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

ATTORE/I OPPONENTE

contro

(C.F. _____)
con il patrocinio dell'avv. AMBROSINI STEFANO e elettivamente domiciliato in

_____ a pro

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente e allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato

società cooperativa conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l

proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4 /2021 RG

di pagamento della somma di euro 7.962.292,86 oltre interessi e spese della procedura
monitoria chiedendo: in via preliminare di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto

emesso a seguito di ricorso depositato in violazione dell'impegno contrattuale di cui all'art. 10 del Contratto di conferimento dell'incarico di consulente finanziario del 9 novembre 2018, che prevede l'obbligo del tentativo di conciliazione / mediazione prima di attivarsi giudizialmente; di annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. /2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 25 agosto 2021, in quanto privo di fondamento in fatto e in diritto; in ogni caso, di rigettare tutte le domande di pagamento avanzate da , contro la

società cooperativa, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata di ridursi congruamente la domanda avanzata da

all'esito dell' istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dall'opposta e degli acconti versati da con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Costituendosi in giudizio parte convenuta opposta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di respingere l'opposizione e le domande dell'attrice opponente confermando il decreto ingiuntivo opposto; di condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 7.962.292,86, oltre agli interessi al tasso moratorio *ex* D.Lgs. 231/2002 dal 28 luglio 2020 compreso sino al saldo effettivo o la veriore somma o comunque, stante il riconoscimento di debito di per euro 4.049.200,00, la somma di euro 4.940.024,00 (imponibile 4.049.200,00 + IVA 890.824,00); con vittoria di spese anche del procedimento monitorio.

Disposti plurimi rinvii e altresì la sospensione del giudizio su richiesta delle parti per consentire la definizione di una soluzione transattiva della lite, istruita la causa con deposito di memorie *ex* art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 22 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini *ex* art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.

È infondata l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo per la violazione dell'obbligo contrattualmente assunto del tentativo di conciliazione/mediazione prima di attivarsi giudizialmente, atteso che anche nelle materie per le quali è la legge stessa che prevede la mediazione quale condizione di procedibilità, essa non inibisce il ricorso alla tutela monitoria del credito, neppure a seguito della recente riforma e, peraltro, nella fattispecie costituendosi in giudizio ha dato atto dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione.

La pretesa creditoria ha ad oggetto il saldo dei compensi per la consulenza convenuta con contratto del 9 novembre 2018 (doc. 1 fasc. mon.) confermato con lettera del 30 settembre 2019 (doc. 12 fasc. mon.).

Le contestazioni di [redacted] si incentrano sul fatto che il compenso richiesto risulterebbe a suo dire esorbitante rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite, non essendosi sviluppata la fase 2 della consulenza, come puntualmente articolata in contratto alla cui lettura sul punto integralmente si rinvia; essa sarebbe stata infatti funzionale alla conclusione di un accordo di risanamento o di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis c.p.c. per la cui conclusione [redacted] avrebbe svolto un ruolo strategico nelle negoziazioni one to one con le banche creditrici; negoziazioni invece non necessarie alla realizzazione della soluzione prescelta e adottata del concordato preventivo, stante il suo carattere concorsuale.

[redacted] contesta invece in modo assolutamente generico le modalità di calcolo del compenso, eccependo la mancata trasparenza di [redacted] che non avrebbe provveduto a rendere edotta l'opponente dei chiarimenti richiesti con pec del 30 ottobre 2020 (doc. 5 fasc. att.) ma non ha mai eccepito che la quantificazione del compenso non fosse conforme alle previsioni contrattuali ed in particolare che l'importo richiesto quale componente variabile non equivalesse allo 0,50% dell'ammontare dell'indebitamento lordo della società, che è il criterio di calcolo pattuito ed adottato da [redacted], come dettagliatamente esplicitato nel ricorso monitorio nel quale vengono specificatamente indicati sia la composizione che l'ammontare della base di calcolo, allegando la documentazione da cui risulta lo stato passivo concordatario (pag. 335 dell'attestazione ex art. 161 co. 3 l.f. doc. 16 fasc. conv.) e, nello specifico, anche l'indebitamento finanziario e la sua distinzione in classi (doc. 13 p. 80 fasc. conv.).

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico del 9 novembre 2018 elencate all'art. 1.2 lett. b) Fase 1 di analisi della situazione economico finanziaria della società non è contestata. Mentre per quanto attiene all'assistenza di natura finanziaria per le modifiche di contratti in essere, per la richiesta di nuova finanza, per la negoziazione con i finanziatori di un term sheet coerente con le condizioni dell'operazione di ristrutturazione finanziaria, l'impegno richiesto a [redacted] e risultante dalla documentazione versata in atti si è limitato, dopo gli iniziali contatti con i bondholders (doc. E 3 fasc. conv.), alla gestione dei rapporti con gli advisors finanziari di quest'ultimi che si erano organizzati in gruppi (doc. E 4 fasc. conv.) e con le banche e assicurazioni predisponendo la documentazione di sintesi che rendesse loro più comprensibile la proposta concordataria ed il fabbisogno di firma per la nuova finanza a supporto del piano (doc. E 11 – E 12 fasc. conv.); [redacted] ha inoltre prestato supporto nell'operatività ordinaria con le controparti bancarie anche al fine di preparare l'adunanza di creditori (doc. E 13 fasc. conv.) e nella ricerca di potenziali investitori e raccolta di offerte di supporto finanziario (doc. E 14, E 15, E 16). È incontrovertibile che si tratti comunque di un impegno assai ridimensionato rispetto a quello che sarebbe stato necessario nel caso in cui la [redacted] avesse deciso di percorrere la diversa via dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. piuttosto che quella del

concordato. E tuttavia il mandato professionale, che contemplava la possibilità di entrambe le procedure, oltre al piano ex art. 67 l.f., per il perfezionamento del Progetto di Ristrutturazione Finanziaria, ovviamente tra loro alternative, rimetteva espressamente la responsabilità di tale scelta – e della sua esecuzione – all’odierna opponente (art. 2.2 v), v), vii) senza alcuna diversificazione della remunerazione di [redacted] a seconda della procedura prescelta (art. 3) prevedendo il pagamento della retainer fee (per un importo unitario e forfettario non calibrato in base alla quantità/qualità delle prestazioni effettivamente eseguite) con cadenza mensile ed il pagamento della success fee alla data di perfezionamento del Progetto, intendendosi per tale, “con riferimento alle operazioni realizzate anche mediante il perfezionamento di un Accordo di Ristrutturazione dei debiti ovvero di un Concordato Preventivo, la data in cui il tribunale competente emette il decreto di omologazione dell’accordo e/o del concordato”. Il raggiungimento del risultato con l’omologazione del concordato (avvenuta in data 25 maggio 2020, doc. 20 fasc. conv.) rende esigibile, dunque, anche l’importo della success fee, rimanendo del tutto irrilevante la mancata esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto dell’incarico, non comportando alcuna alterazione del sinallagma contrattuale, proprio in considerazione del fatto che il programma negoziale prevedeva espressamente tale eventualità poiché, si ribadisce, il concordato era una delle opzioni in cui strutturare l’operazione. Tanto più che alcuna modifica le parti hanno apportato alla disciplina pattizia del rapporto – se non nel senso di prorogare l’incarico e le relative retainer fee oltre la scadenza originariamente pattuita del giugno 2019 – con la lettera integrativa dell’incarico del 30 settembre 2019, la quale dava atto che l’incarico di consulenza era ancora in corso e lasciava inalterata ogni altra pattuizione prevista dal contratto del novembre 2018, ivi compresa la Success Fee, benché il ricorso per l’omologazione del Concordato fosse stato già depositato nell’aprile del 2019 (circostanza non contestata) e dunque sull’impegno concretamente richiesto a [redacted] non potessero residuare dubbi. Con la conseguenza che qualsivoglia riduzione del compenso pattuito sarebbe illegittima, risultando arbitraria e soprattutto contraria alla inequivoca volontà delle parti.

L’applicabilità dei compensi convenzionalmente pattuiti rende di conseguenza ultronea ogni considerazione in merito al contestato valore ricognitivo della comunicazione di [redacted] ai commissari giudiziali del 27 luglio 2020 (doc. 21 fasc. conv.) e della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. di cui all’accordo del 3 gennaio 2022 (doc. E fasc. conv.), salvo precisare che la natura transattiva di quest’ultimo, rimasto comunque inadempito, non è impeditiva dell’accoglimento della domanda, atteso che la transazione non aveva carattere novativo (art. 3.1) ed in caso di mancato pagamento di una delle rate previste, decorso il termine di tolleranza convenuto, era espressamente pattuita la facoltà di [redacted] di agire non solo per la somma di euro 2.600.000 ma anche per gli ulteriori importi cui la

medesima ha diritto, dedotto l'ammontare di quanto eventualmente già incassato, nella fattispecie pari ad euro 600.000 oltre iva (732.000 €) pacificamente corrisposti da _____ nel corso del giudizio.

L'opposizione è pertanto infondata e, tuttavia, tenuto conto del pagamento intervenuto nelle more, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la _____ è condannata al pagamento del residuo importo di euro 7.230.292,86 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dal ricorso monitorio al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (unitariamente anche per la fase monitoria) come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente, per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 7.230.292,86 oltre interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dal ricorso monitorio al saldo effettivo;

condanna parte opponente a rimborsare a _____ a. le spese di lite che liquida in euro 70.638,00 per compensi, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.

Milano, 27 giugno 2024

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola